

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 22/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclami del 31 marzo e 4 giugno 2010, la ricorrente chiedeva alla banca *“il rimborso del premio assicurativo non goduto”* relativamente ad un finanziamento estinto anticipatamente.

In particolare, il 10.12.2007 la ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento di € 20 mila con annessa assicurazione vita/danni tesa a garantire il rimborso del debito. Il premio assicurativo, pari ad euro 1.152,00, veniva integralmente versato alla stipula del finanziamento. Il 16.2.2010 la cliente estingueva anticipatamente il prestito, *“non ottenendo...il residuo del premio assicurativo”*.

La cliente, con il ricorso pervenuto il 4 novembre 2011, riproponeva la narrazione dei fatti già formulata in sede di reclamo e chiedeva all'ABF il rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.

Con le controdeduzioni, in relazione alle doglianze e richieste formulate dal cliente con il ricorso, la resistente specificava di aver rimborsato alla ricorrente, il 3.11.2010, € 20,00 versati all'atto della proposizione del ricorso ed € 447,60 per la *“quota del premio”* assicurativo *“non maturata”*, pur non essendo a ciò obbligata in base al Regolamento ISVAP 35/2010. Concludeva, perciò, chiedendo all'Arbitro *“di dichiarare cessata la materia del contendere”*.

La ricorrente, in replica, riteneva non congruo l'importo di € 447,00 corrisposto dalla banca, ritenendo che la differenza ancora dovuta, raffrontato al premio corrisposto e in rapporto alla scadenza del finanziamento, ammonterebbe all'incirca ad € 250,00.

DIRITTO

Essendo non controverso il diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, occorrerà soltanto valutare la congruità dell'importo offerto e liquidato dall'intermediario.

Sul punto, occorre ricordare che l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 prevede espressamente che *"... il soggetto mutuante restituisce al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura"*.

Tale regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (a cui la banca opera espresso riferimento) che, all'art. 49, statuisce: *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso."*

Alla luce di tale disposizione, nel caso concreto, la quota di premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto (n. 47 rate su 72), corrisponderebbe a € 725,00 ($€ 1.152,00:72=x:25$), ritenendo il Collegio destituita di fondamento l'applicazione da parte dell'intermediario di un diverso criterio di calcolo e, quindi, dovuta la differenza di quanto risultante dai due criteri..

Da tale assunto discende l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui in dispositivo, tenendo in debito conto le somme già restituite.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di euro 277,40.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 599 del 23 marzo 2011

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI